

Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii

### **IL SOPRINTENDENTE**

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020, avente ad oggetto "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero";
- VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";
- VISTO il D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno 2017, n.96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, in particolare l'art.22 comma 6;
- VISTO l'art.1 comma 307 L. n.205 del 2017;
- VISTO l'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale Rep 1315 del 7 ottobre 2022 che autorizza la stipula di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 c. 6 del D.lgs. 165/2001;
- VISTA la copertura finanziaria per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, nei limiti di spesa previsti dalla normativa suindicata;
- VISTO che, in virtù di quanto disposto dalla normativa su richiamata, tali incarichi di collaborazione possono avere una durata non superiore a 24 mesi;
- CONSIDERATO che preliminarmente si è proceduto alla verifica dell'assenza di risorse umane idonee allo svolgimento di tali incarichi all'interno dell'Amministrazione tramite diffusione di un interpello pubblicato sul sito della SABAP-MET-GE in data 18 ottobre 2022 (prot. n. 16952 del 18.10.2022, all. 1) così come indicato da comunicazione della DG-ABAP acquisita con prot. 16952 del 18.10.2022 contenente la descrizione dell'attività richiesta;
- VISTO che, entro il 23.10.2022, data ultima per la presentazione di candidature, non risulta pervenuta alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (in seguito SABAP) per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia alcuna istanza valida relativa ai profili richiesti nell'avviso allegato al presente atto;
- VISTO quindi, l'esito negativo dell'interpello;
- CONSIDERATO che a seguito del citato interpello con esito negativo è stato indetto un Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii (prot. n. 17292 del 24.10.2022), pubblicato sul sito della SABAP MET-GE in data



24.10.2022 e con scadenza per la presentazione delle candidature fissata alle ore 11.00 del giorno 28.10.2022;

CONSIDERATO che in riscontro all'Avviso di cui sopra non sono pervenute istanze relative al profilo di Archivista;

CONSIDERATO il permanere della necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di personale, dotata di idonei requisiti per lo svolgimento delle attività di cui al profilo professionale di Archivista, è stata indetta una nuova procedura di selezione mediante pubblicazione di Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. (prot. n. 17772 del 02.11.2022), pubblicato sul sito della SABAP MET-GE in data 02.11.2022 e con scadenza per la presentazione delle candidature fissata alle ore 11.00 del giorno 09.09.2022;

CONSIDERATO che alla data di scadenza dell'Avviso pubblico (ore 11.00 del giorno 09.11.2022) è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione relativa al profilo di Archivista.

CONSIDERATO che all'esito della valutazione da parte della Commissione si è accertato che la candidatura presentata non poteva essere accolta in quanto non possedeva i requisiti previsti dal bando per la partecipazione, pertanto non è stato possibile procedere con la sottoscrizione del relativo contratto di collaborazione;

CONSIDERATO che è emersa, nel frattempo, una nuova esigenza da parte di questa Amministrazione legata alla necessaria riorganizzazione dell'attività di tutela storico-artistica, dovuta ad una contingente situazione di criticità in particolare dell'Ufficio Esportazione e della UT di Genova centro;

ACCERTATA quindi, la copertura finanziaria;

### **DECRETA**

Art.1

(Oggetto)

- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. ii è indetta una procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione per la seguente figura professionale:
- n. 1 storico dell'arte

#### Art. 2

(Descrizione dell'attività di collaborazione richiesta)

1. Il collaboratore è chiamato a supportare l'attività della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia (di seguito "Soprintendenza") al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico nei rispettivi ambiti territoriali di competenza. Il collaboratore deve aver maturato specifiche competenze ed esperienze professionali nei settori e negli ambiti riportati di seguito per ciascuna figura professionale:



- **n.1 Storico dell'arte** con comprovata esperienza nelle procedure autorizzatorie in materia storico-artistica e nelle istruttorie delle relazioni storico-artistiche finalizzate al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione del bene.

L'attività di collaborazione è svolta personalmente dal collaboratore, in modo flessibile e autonomo e senza vincolo di subordinazione. Nel contratto saranno specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura e il contenuto degli incarichi stessi, compresi i vincoli di legge. Tale rapporto di collaborazione non può in alcun modo configurare un rapporto di lavoro subordinato né avere alcun effetto ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale dell'Istituto.

#### Art. 3

### (Requisiti di partecipazione)

- 1. Alla procedura sono ammessi a partecipare coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Requisiti generali:
  - cittadinanza italiana. Possono, altresì, partecipare i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; qualora non cittadini italiani, essere in possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana (minimo livello C1, "Livello avanzato", del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER);
  - godimento dei diritti civili e politici;
  - non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure, che escludano dall'accesso agli impieghi presso Pubbliche Amministrazioni, secondo la normativa vigente e di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione.
  - b) Requisiti specifici

I requisiti specifici per le figure professionali richiesti sono indicati come di seguito:

## Storico dell'Arte

- Laurea quadriennale in Lettere o Beni Culturali o Conservazione dei beni culturali, con indirizzo storico artistico, o Laurea Specialistica o Magistrale in Storia dell'Arte (95/S o LM/89). Costituiscono titoli preferenziali il Diploma di specializzazione in Storia dell'arte o Dottorato di ricerca in Storia dell'arte;
- Comprovata esperienza professionale e competenze specifiche documentate, con preferenza per l'ambito specifico della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico culturale;
- Partita IVA



#### Art. 4

(Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione)

- 1. La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice in conformità agli schemi esemplificativi di cui al Modello A e al Modello B, deve essere indirizzata alla SABAP per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia ed inviati tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata unicamente al seguente indirizzo PEC istituzionale sabap-met-ge@pec.cultura.gov.it, indicando nell'oggetto il seguente testo: "Procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii".
- 2. Non saranno ammesse domande pervenute con altre modalità.
- **3.** Le domande di partecipazione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice in conformità allo schema esemplificativo di cui al Modello A ed il Modello B debitamente sottoscritto dal candidato e compilato in ogni sua parte, **dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 23 novembre 2022 alle ore 11.00.**
- 4. Si precisa che tutta la documentazione deve essere trasmessa <u>in un unico file in formato pdf a pena</u> <u>di esclusione</u>.
- 5. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta mediante firma digitale ovvero tramite firma autografa scansionata ed accompagnata dalla fotocopia/scansione di un documento di identità in corso di validità. Oltre al documento d'identità, il candidato dovrà allegare alla domanda il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 con l'indicazione dei titoli di studio conseguiti e delle esperienze professionali maturate ritenute rilevanti ai fini della procedura;
- Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. In ogni caso farà fede la data di ricezione della PEC da parte dell'Ufficio.
- 7. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
- 8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da errato indirizzo PEC da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito e a forza maggiore.



### Art. 5

### (Esclusione dalla procedura)

- 1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l'esclusione dalla procedura, senza alcun onere di comunicazione da parte dell'Ufficio:
  - a) le domande dei candidati privi dei requisiti di cui all'articolo 3;
  - b) le domande inviate oltre il termine stabilito all'articolo 4;
  - c) le domande prive della documentazione richiesta all'articolo 4;
  - d) le domande presentate in modalità diversa da quella prevista nel presente Avviso.

### Art. 6

### (Procedura valutativa)

- 1. La SABAP-MET-GE, scaduti i termini per la presentazione della domanda, provvede a verificare che le domande siano pervenute entro i termini e con le modalità stabilite all' art. 4 del presente Avviso.
- 2. La verifica dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata da una apposita Commissione nominata dal Dirigente della SABAP-MET-GE, composta da tre membri, un Presidente e due Componenti, eventualmente coadiuvati da un Segretario, che possono svolgere i propri lavori anche con modalità telematiche o informatiche tramite l'impiego di tecnologie che permettono la partecipazione e comunicazione a distanza.
- 3. Visto l'oggetto dell'incarico, che richiede specifiche conoscenze tecnico scientifiche e amministrative, la Commissione procede alla valutazione delle candidature attraverso la valutazione e comparazione dei curricula.
- 4. Al termine delle valutazioni la Commissione stila, per il profilo oggetto della presente procedura, la rispettiva graduatoria.

La graduatoria è predisposta dalla Commissione secondo l'ordine di merito e contiene:

- i "vincitori" sono in numero pari alle posizioni richieste dall'Avviso,
- gli "idonei" (in possesso dei requisiti richiesti), rimangono in posizione utile in caso di eventuale scorrimento della graduatoria,
- i restanti candidati che, mediante scorrimento delle graduatorie, potranno essere eventualmente chiamati, qualora esaurito il numero di vincitori e degli idonei.
- 5. Nel caso in cui il numero di candidati che ha superato la selezione sia inferiore al numero alle posizioni richieste, la Commissione può procedere allo scorrimento dell'elenco di cui al comma 4 del presente articolo.
- 6. Il Dirigente della SABAP-MET-GE, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di approvazione degli atti di selezione e della graduatoria.





- 7. Il provvedimento contenente la graduatoria è pubblicato sul sito della SABAP per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia (https://sabapmetge.cultura.gov.it/) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. La medesima graduatoria avrà una durata di 18 mesi dalla data della pubblicazione.
- 8. La SABAP-MET-GE, per i vincitori, procede ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione e nel curriculum vitae dei vincitori. Si applicano, ove ve ne siano i presupposti, le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
- 9. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo la SABAP per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia al conferimento degli incarichi e quest'ultima si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, tramite comunicazione sul sito istituzionale (https://sabapmetge.cultura.gov.it/) senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
- 10. L'esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria non generano in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte del Ministero.

### Art. 7

## (Durata dell'incarico)

- 1. L'incarico di collaborazione ha durata dal 28 novembre 2022 fino 31 dicembre 2022, prorogabile, previa comunicazione dell'Amministrazione, da inviarsi al professionista a mezzo PEC, al solo fine di completare gli obiettivi operativi del progetto di cui all'articolo 2 e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
- 2. L'incarico potrà cessare anticipatamente rispetto al termine contrattuale per gravi inadempienze del professionista. In detta ipotesi, la SABAP per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia dovrà comunicare al collaboratore le relative motivazioni almeno 30 giorni prima del termine fissato per la cessazione anticipata. Il collaboratore ha facoltà di recedere dall'incarico con preavviso non inferiore a 30 giorni.
- 3. È previsto il recesso anticipato delle parti previa comunicazione da inviarsi almeno 30 giorni prima. È facoltà dell'Amministrazione recedere senza preavviso in caso di gravi inadempienze contrattuali.
- 4. Resta fermo che l'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata all'esito del controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 e ss. mm. ii.

### Art. 8.

### (Criteri di valutazione)

- 1. La SABAP per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia individuerà i soggetti a cui conferire l'incarico mediante procedura di selezione sulla base dei seguenti criteri:
  - Titoli di studio pertinenti con il profilo richiesto (punteggio massimo: 15 punti),
  - Esperienze lavorative, con preferenza per esperienze pertinenti con il profilo richiesto (punteggio massimo: 8 punti)





- Formazione professionale (punteggio massimo: 7 punti)

Art. 9

(Sede di svolgimento dell'incarico)

1. L'incarico di collaborazione è svolto presso la SABAP per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia con sede a Genova in via Balbi 10.

Art. 10

(Compenso)

- 1. Il compenso professionale è pari ad euro 5.333,33 al lordo degli oneri previdenziali ed accessori di legge, nonché l'IVA (se dovuti).
- 2. Sono a carico del collaboratore ogni copertura assicurativa. L'incarico rientra nell'area delle prestazioni autonome di cui al T.U. delle Imposte sui Redditi D.P.R. 917/86 e ss. mm. ii. e all'art. 2222 del Codice Civile.
- 3. Il compenso è erogato successivamente alla rendicontazione dell'attività svolta da parte del collaboratore in relazione all'attività svolta, previa verifica del Direttore dell'Istituto o di altro funzionario da questi delegato, dietro presentazione di fattura da parte del professionista che pertanto dovrà possedere la Partita IVA, al momento della stipulazione del contratto. Non sono previsti rimborsi di spese a vario titolo né emolumenti accessori.

Art. 11

(Trattamento dei dati personali)

- 1. Con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.196/2003 e del GDPR 679/2016, i dati forniti dai candidati all'Amministrazione sono inseriti in un'apposita banca dati e trattati per tutti gli adempimenti previsti dalla procedura selettiva.
- 2. Gli stessi sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge su supporto magnetico e su supporto cartaceo da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati, resi edotti e responsabilizzati sui vincoli imposti dal citato decreto.
- 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento della procedura. L'invio della domanda di partecipazione costituisce esplicito consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 12

(Responsabile del Procedimento)

1. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Delle Foglie ex art. 5 e ss della L n. 241/1990.



#### Art.13

### (Disposizioni finali)

- 1. La partecipazione al presente avviso comporta l'accettazione integrale e incondizionata di tutto quanto in esso previsto.
- 2. Il presente avviso e i successivi atti sono pubblicati sul sito istituzionale https://sabapmetge.cultura.gov.it/.
- 3. È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dal candidato, con l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà all'annullamento d'ufficio dell'eventuale affidamento e alla segnalazione agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia.
- 4. Avverso i provvedimenti e gli atti relativi alla presente procedura è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sede di Genova, nel termine e con le modalità previste dalla legge.

### IL SOPRINTENDENTE

Cristina Bartolini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 c. 1bis del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Area I – Organizzazione e Funzionamento Valentina DELLE FOGLIE rosavalentina.dellefoglie@cultura.gov.it

Ufficio del Personale Alessia MARRAPODI alessia.marrapodi@cultura.gov.it